

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

“Team desmodromico.com - Associazione Sportiva Dilettantistica”

TITOLO I – costituzione e scopi

Art. 1 – E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “Team desmodromico.com – Associazione Sportiva Dilettantistica”, in sigla “Team desmodromico.com A.S.D.”.

Art. 2 - L'Associazione Sportiva dilettantistica ha sede legale ed amministrativa in Ravenna, Via Rotta n. 99.

Art. 3 - L'Associazione Sportiva Dilettantistica di cui all'Art. 1, di seguito denominata “Associazione”, si propone l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica e di:

- promuovere, diffondere e praticare ogni forma di attività sportiva dilettantistica anche con scopo ricreativo ed educativo, con particolare riguardo al motociclismo;
- realizzare ogni iniziativa utile a propagandare e a diffondere le discipline sportive mediante la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni, gare, tornei, campionati e mediante lo svolgimento di ogni altra attività complementare atta ad incrementare l'educazione fisica e morale, per diffondere lo spirito sportivo, specialmente dilettantistico;
- attuare servizi e strutture che fungano da ausilio e richiamo per la pratica dell'attività sportiva e per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala lettura, sala giochi, bar interno, spacci, mense, trattenimenti musicali, videoteca;
- promuovere l'impiego del tempo libero attraverso iniziative sportive, culturali, turistiche e ricreative, anche al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale degli associati;
- istituire centri estivi con finalità ricreative e sportive;
- gestire servizi e strutture per lo svolgimento delle attività sportive, fisiche e intellettuali;
- promuovere e favorire l'organizzazione di corsi e di centri di avviamento allo sport senza limiti di età;
- favorire contatti fra gli associati che hanno specifici interessi culturali e sportivi anche costituendo sezioni per le attività di maggiore partecipazione;
- aderire in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che, con espressa delibera del Consiglio Direttivo, sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 4 - L'Associazione non ha scopo di lucro e potrà svolgere solo marginalmente attività commerciali e comunque sempre finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 5 - L'Associazione si impegna ad osservare nel proprio ambito lo Statuto, il Regolamento Organico ed ogni altra norma emanata dall'Ente e dalla eventuale Federazione Sportiva di appartenenza.

Art. 6 - L'Associazione svolge la sua attività secondo le direttive generali impartite dagli organi centrali e periferici dell'Ente e le direttive particolari stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa.

TITOLO II - soci

Art. 7 - Possono far parte dell'Associazione Sportiva dilettantistica le persone fisiche che ne facciano richiesta senza alcuna limitazione di numero. I soci si distinguono in :

- a) soci onorari;
- b) soci esecutivi;
- c) soci ordinari;
- d) soci atleti.

Sono soci onorari quelle persone alle quali l'Associazione Sportiva Dilettantistica deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono soci esecutivi coloro che risultano essere i fondatori dell'Associazione o che risultano essere successivamente eletti dall'Assemblea dei soci componenti del Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione.

Sono soci atleti coloro che svolgono una attività sportiva nell'ambito dell'Associazione; esse debbono aver superato l'accertamento alla idoneità fisica prevista dalle norme sanitari vigenti.

Art. 8 - Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto ed i regolamenti sociali e si impegna a rispettare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo sport, partecipare alle attività ed alle manifestazioni sociali, contribuire alle necessità economiche sociali, non adire altre autorità che non siano quelle sociali o federali per la tutela dei propri diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Associazione sportiva.

Art. 9 - La qualità di socio si acquisisce con il pagamento di una quota annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di utilizzare gli impianti ed i servizi gestiti dall'Associazione. Non è ammessa l'iscrizione di soci con rapporto temporaneo.

Art. 10 - La qualifica di socio si perde con lo scadere del periodo coperto dalla quota associativa. Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio per gravi motivi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'Assemblea dei soci. Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Associazione, perde qualunque diritto sul patrimonio sociale.

Art. 11 - Ogni socio ha diritto a richiedere di essere tesserato all'Ente di Promozione Sportiva cui la Associazione è affiliata. Il tesseramento del socio ha validità per un anno sportivo, con termine al 31 agosto di ogni anno, indifferentemente dalla data di tesseramento.

Art. 12 - L'associazione si può comporre altresì di un numero illimitato di tesserati che non acquisiscono automaticamente la qualifica di socio. I richiedenti che intendono essere tesserati all'Ente di Promozione Sportiva cui la Associazione è affiliata, mediante l'Associazione, dovranno farne espressa domanda scritta e potranno partecipare, previo versamento delle quote previste, a corsi, stage ed eventi. La richiesta del tesserato ha durata limitata all'anno agonistico di tesseramento. Non avranno diritto alcuno a partecipare alla vita sociale dell'associazione. L'associazione potrà quindi, per raggiungere i propri obiettivi agonistici, tesserare atleti semiprofessionisti e dilettanti e corrispondere loro compensi forfettari come previsto dalla normativa vigente. Il tesseramento ha validità per un anno sportivo, con termine al 31 agosto di ogni anno, indifferentemente dalla data di tesseramento.

TITOLO III – organi sociali

Art. 13 - Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo

Art. 14 - L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione. Hanno diritto di voto e di intervento tutti i soci elencati nell'art. 7 che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci in prima convocazione, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci. L'Assemblea, che deve essere convocata almeno una volta all'anno, delibera sul rendiconto consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e su quanto ad essa demandato per legge o per statuto. L'Assemblea straordinaria si convoca su iniziativa del Consiglio Direttivo, quando la stesso lo ritenga necessario, o per l'esame delle modifiche allo statuto, oppure su richiesta scritta e motivata della metà più uno dei soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è deliberata dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente. La comunicazione di convocazione alle assemblee

ordinarie e straordinarie può essere data, indifferentemente ed un metodo non esclude e/o integra l'altro, a mezzo: affissione nella sede sociale, a mezzo lettera raccomandata, a mezzo mail ordinaria, a mezzo mail PEC, a mezzo pubblicazione nella homepage del sito web dell'Associazione ovvero a mezzo pubblicazione nel forum online dell'Associazione. Ciascun metodo di comunicazione vale ai fini della notifica della comunicazione che sarà comunque data almeno 20 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori. Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da altro socio, ciascun socio non può rappresentare più di due soci e previa presentazione di apposita delega scritta firmata ed accompagnata da copia di un documento d'identità in corso di validità.

Art. 15 - Le deliberazioni dell'assemblea dei soci sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi e debbono essere affisse nell'albo dell'Associazione per almeno quindici giorni. Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente dell'Associazione che verrà assistito da un segretario da lui designato. La commissione di verifica poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi. Presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo. Il Presidente provvede alla direzione ed alla gestione dell'Associazione in conformità alle delibere dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo e sottoporre la decisione a ratifica del Consiglio entro 90 giorni. In caso di assenza temporanea il Presidente può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice Presidente.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da almeno tre consiglieri. Partecipa alle riunioni, senza diritto di voto, il segretario-tesoriere. Il Vice Presidente è eletto nel suo seno dal Consiglio Direttivo. Il segretario-tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, delibera sulle domande di ammissione o dimissioni dei soci, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, procede alla formazione dei bilanci preventivi e consuntivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce la quota associativa, approva i regolamenti sociali. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno quattro volte l'anno, e validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice. Nel caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio, il Presidente resta in carica e deve provvedere alla convocazione di un'assemblea straordinaria entro 60 giorni. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante affissione presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione o mediante raccomandata da inviarsi dieci giorni prima. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi quando la metà più uno dei suoi componenti lo richiede per iscritto. I compiti del segretario-tesoriere sono stabiliti con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata del quadriennio Olimpico.

Art. 18 – Tutte le cariche sociali sono onorifiche e completamente gratuite. È previsto per i soci, se deliberato dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute in base all'art.4 Legge 133/99 e s.m.i., per la partecipazione alle competizioni sportive nazionali o estere e alle varie riunioni o stages tecnici. Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

TITOLO IV – patrimonio ed esercizio sociale

Art. 19 – Il patrimonio sociale è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati dai soci, da privati o da Enti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni organizzate o alle quali essa partecipa;

c) da ogni altra eventuale entrata che concorra all'attivo sociale.

Le quote sociali e/o i contributi associativi non sono rimborsabili in nessun caso ne possono essere trasferiti e non sono rivalutabili.

Art. 20 – L'esercizio sociale e sociale finanziario si chiude il 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predisporrà i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione si impegna a non distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO V – sanzioni disciplinari

Art. 21 – A carico dei soci che vengono meno ai doveri verso l'Associazione sportiva ed a una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari: la deplorazione, la sospensione, la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO VI – modifiche statuto/scioglimento

Art. 22 – Le modifiche al presente Statuto devono essere assunte dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in Assemblea.

Art. 23 – L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci appositamente convocata. In caso di scioglimento l'Associazione si obbliga a devolvere ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 – Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento allo Statuto dell'ENTE ed alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

=====